

Statuto A.Pro.M

TITOLO I

SEDE – DURATA- SCOPI

Art. 1

Associazione nazionale per il Progresso del Mezzogiorno in Italia ed in Europa, in forma .PRO.M. , non ha scopo di lucro ed è apolitica ed apartitica.

Art. 2

la sua sede nazionale in Roma. Il consiglio direttivo ha la facoltà di il riconoscimento di sedi territoriali autonome, con la in Italia ed in paesi pea.

Art. 3

Art. 4

ha carattere culturale e scientifico; essa ha lo scopo di svolgere ogni utile azione di promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico delle comunità stanziate nelle aree del pubblica, in funzione di sussidiarietà orizzontale. Essa, al fine di perseguire le finalità associative,

- a) promuovere ed organizzare studi, indagini, convegni, dibattiti e seminari, in campo economico, sociale, finanziario, giuridico, fiscale e sanitario;
- b) effettuare ricerche inerenti i problemi di carattere generale e specifico, strutturale e delle aree considerate, al fine di agevolare e programmare

strumenti e forme di intervento più idonei, in una visione organica ed unitaria, nazionale e comunitaria;

- c) promuovere ogni utile azione per favorire costanti collegamenti tra i soggetti, pubblici e privati, preposti ed interessati allo sviluppo sociale, culturale ed economico delle aree considerate ed il sistema delle imprese, in ogni campo produttivo, anche al fine di stimolare investimenti, soprattutto infrastrutturali, nel pieno rispetto della legalità;
- d) promuovere ogni utile azione al fine di favorire un effettivo collegamento tra società civile e istituzioni accademiche e universitarie, anche a sostegno del sistema universitario italiano, stimolando investimenti nel campo della formazione e della ricerca, ad ogni livello, anche a sostegno di giovani studenti o studiosi o ricercatori provenienti dalle aree considerate o che intendano svolgere attività di studio, ricerca e professionali in tali aree;
- e) promuovere la costituzione in Italia ed in Europa di una rete di Antenne su base territoriale e in coerenza con le finalità associative, svolgano funzioni di aggregazione dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che

condividono gli ideali associativi, svolgendo ogni attività che consenta di far emergere gli interessi e le esigenze delle comunità stanziate sui territori di riferimento e di assumere le conseguenti iniziative per lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle stesse, con autonomia gestionale ed organizzativa, secondo indirizzi comuni e linee di intervento

f) assumere ogni altra iniziativa, promozionale e progettuale, diretta a realizzare gli scopi sociali, anche partecipando a Società ed enti, sempre senza intento di lucro, e favorendo la sottoscrizione di patti o accordi per la legalità tra soggetti pubblici e/o privati;

g) stipulare convenzioni ed accordi con società ed enti, aventi finalità similari ssociazione.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 5

Gli associati si distinguono in:

- a)
- b) Soci ordinari privati, le persone fisiche, le persone giuridiche private, gli enti privati e le imprese, in genere, che interessate al perseguimento degli scopi dell Associazione, ne facciano domanda al Consiglio direttivo;
- c) Soci ordinari pubblici, le persone giuridiche pubbliche, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, le società a partecipazione pubblica, le agenzie pubbliche, le aziende pubbliche, di ogni livello territoriale, che interessati al perseguimento degli scopi dell Associazione, ne facciano domanda al Consiglio direttivo (senza obbligo di versamento del contributo annuale);
- d) Soci onorari, le persone fisiche, che rivestono ruoli significativi nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni, preposte allo sviluppo economico del mezzogiorno, nonché docenti universitari delle discipline di interesse
ondo politico, religioso e culturale, che
dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, sentito il Collegio dei Revisori, e sono esentati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto al voto;
- e) Soci sostenitori, ogni persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che, interessati al perseguimento degli scopi dell Associazione, partecipino in partner
sue
Antenne, ovvero che versino contributi straordinari o donazioni, anche per

beni materiali, mobili o immobili .

- f) Soci delle Antenne territoriali, che sono legati alla Associazione nazionale da regime convenzionale maturato sulla base della regolamentazione del presente Statuto.

Art. 6

adesione a _____ a impegna i soci al rispetto delle deliberazioni, che, a norma di statuto, sono prese dai suoi organi sociali.

Art. 7

Le iscrizioni come socio, ai fini del pagamento della quota associativa, decorrono dal 1 _____ nno in cui la domanda è accolta. Ogni socio ha diritto di recesso, da effettuarsi entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno.

Art. 8

Il consiglio direttivo potrà dichiarare decaduti i soci, per i quali, a suo insindacabile _____ ociazione. Si avrà _____ re mesi dal mancato pagamento.

TITOLO III

CAPO I

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

- a) L
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il Comitato esecutivo;
- d) Il comitato scientifico nazionale e comitati scientifici locali;
- e) Il presidente;
- f) Il vice presidente vicario;
- g) Il collegio dei revisori;
- h) Il collegio dei probiviri;
- i) La consulta dei soci onorari;
- j) Il comitato dei coordinatori delle Antenne;
- k) Il comitato dei soci sostenitori.

CAPO II

ASSEMBLEA

Art. 10

a, è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari, dai soci sostenitori e dai soci delle antenne territoriali legati in regolamentate secondo i dettami del presente Statuto i quali hanno diritto ciascuno ad un voto. È ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. Possono votare solo soggetti maggiorenni. possono partecipare i Revisori Contabili, senza diritto di voto.

Art. 11

ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ordinaria sono valide, se approvate dalla metà più uno dei soci presenti.

, in prima convocazione, con diritto al voto e, in seconda convocazione, metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

straordinaria sono valide, se approvate dalla metà più uno dei soci presenti.

ai soci, a cura del presidente, per mezzo di lettera

Art. 12

a si riunisce, in seduta ordinaria, almeno nno e, in seduta straordinaria, tutte le volte che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o che venga richiesto da almeno un decimo dei soci, in regola con il pagamento delle quote. Le eventuali modifiche allo statuto potranno essere presentate dal consiglio direttivo di propria iniziativa, oppure su proposta di almeno un quinto dei soci, in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 13

ra del consenso o parere scritto, mediante invio a tutti i soci, aventi diritto al voto, del testo delle delibere proposte. Le delibere si riterranno approvate quando ottengano il consenso scritto della maggioranza dei soci che hanno trasmesso il proprio intendimento.

Art. 14

- a) in sede ordinaria:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
 - eleggere i membri del consiglio direttivo e il loro presidente e vicepresidente, eleggere i membri del comitato esecutivo, scegliendoli ratificare o rigettare la nomina dei membri del direttivo cooptati dallo stesso;
 - nominare i membri del Comitato scientifico in ragione della ricostituzione ;
 - nominare i membri del collegio dei probiviri e del collegio sindacale;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
 - nominare i membri del Comitato scientifico nazionale in ragione della ;
- b) in sede straordinaria;
- deliberare sullo scioglimento della associazione e sulla nomina di uno o più liquidatori e relativo conferimento di poteri;
 - deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 -
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
 - di regolamenti interni.

assemblea, che può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, ma comunque in Italia, è presieduta da
impedimento dal vice presidente vicario.

Il P ssario, due scrutatori.

Le votazioni in assemblea si fanno per alzare di mano e, quando ne è fatta richiesta, da almeno un quarto dei soci presenti o rappresentati, a scrutinio segreto. Le adunanze ale, sottoscritto dal
rio. Nel caso di modifiche dello statuto, il

CAPO III

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO ESECUTIVO

Art. 15

Il Consiglio direttivo è costituito da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) membri, che lo presiede. I componenti del Consiglio Direttivo nonché il Presidente ed il Vicepresidente Vicario sono nominati dall'assemblea. Uno dei membri è designato dal Comitato dei soci sostenitori ed un altro è scelto tra i componenti del Comitato dei Coordinatori delle Antenne.

Il Consiglio può eleggere nel suo seno un ulteriore vice Presidente.

Il Vice Presidente vicario, nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo

da parte sua di eventuali atti o documenti da atto del presidente. I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16

Nel caso in cui vengano a mancare, ovvero non accettino la carica ad essi conferita, gran parte dei membri del consiglio in numero tale da non consentire la possibilità di funzione, si provvede alla

direttivo. In caso di mancanza di 2 o 3 membri del direttivo fino alla nuova nomina (o ratifica) assemblea, i componenti del direttivo in carica possono cooptare altre persone interne ed esterne

A.Pro.M e completare

Art. 17

Il consiglio direttivo è organo di gestione. In particolare,

quanto necessario per il raggiungimento delle finalità. Il consiglio direttivo per necessità di una gestione rapida, efficace ed efficiente può delegare la materia di sua competenza e la trattazione delle stesse ad un comitato esecutivo di tre

Art. 18

Il consiglio direttivo, inoltre, approva le proposte del consiglio scientifico per il raggiungimento delle finalità.

deve essere accompagnato da un rapporto illustrativo, illustrativo, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Art. 19

Il consiglio direttivo è convocato nella sede sociale, o altrove, dal presidente o da chi

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque componenti e le sue deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Chi non partecipa a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decade automaticamente dalla carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio direttivo demanda alle Antenne territoriali la istituzione di comitati, anche a livello regionale, allo scopo di approfondire specifiche tematiche di interesse

Art. 20

assenza, dal Vice Presidente.

due (2) dei suoi membri lo richiedono .

Tutti i componenti del Comitato durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Il comitato esercita le sue funzioni su delega del Consiglio Direttivo, sovrintendendo
riferendone al Consiglio Direttivo.

7

ne di borse di studio.

Le riunioni sono valide, qualunque sia il numero dei presenti e le relative delibere vengono adottate a maggioranza.

CAPO IV

COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE E COMITATI SCIENTIFICI LOCALI

Art. 21

Il Comitato scientifico nazionale ha la funzione di garantire il pregio scientifico e

stimolo e proposta. Esso è costituito da persone di alta qualità culturale e scientifica, provenienti dalle magistrature, da personalità che si siano distinte per attività di ricerca e di studio provenienti dalle

Il Comitato scientifico nazionale elegge un proprio coordinatore.

Comitati scientifici locali possono essere istituiti a livello territoriale, in collegamento con le Antenne, in via stabile o per singole iniziative di studio, ricerca, formative o convegnistiche e per settori disciplinari omogenei o affini. I comitati scientifici sono istituiti con delibera del Consiglio direttivo delle Antenne territoriali, previo parere del Consiglio Scientifico.

Il Comitato scientifico nazionale svolge funzioni di supervisione e di indirizzo dei comitati scientifici locali, nonché, periodicamente, formula proposte e le sottopone al consiglio direttivo in merito ai programmi di attività ed alle iniziative dirette a

Esso propone al Consiglio direttivo le persone idonee ad una eventuale collaborazione scientifica nazionale durano in carica tre anni e sono rinominabili.

CAPO V PRESIDENTE

Art. 22

Il presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza legale. Egli presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio direttivo; egli non ha deleghe operative.

Il Presidente nomina, a seguito di deliberazione del Consiglio direttivo, ulteriori componenti del Comitato scientifico nazionale. Egli modifica o integrazione del Comitato scientifico richiede una espressione di gradimento del Comitato scientifico stesso o può essere disposta su sua proposta.

8

CAPO VI VICEPRESIDENTE VICARIO

Art. 23

Il Vicepresidente vicario sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Il consiglio direttivo delega il Vicepresidente vicario all'attività operativa ed alla verifica del conseguimento degli scopi dell'associazione. Egli svolge l'attività istituzionale, con la collaborazione degli altri organi sociali.

Art. 24

Il presidente ed il vice presidente vicario si avvalgono di una segreteria tecnica, che cura i settori di studio, ricerca e documentazione, e di una segretaria amministrativa, che cura gli adempimenti contabili, finanziari, fiscali e previdenziali, nonché i

rapporti con gli associati. Il responsabile della segreteria amministrativa svolge le
nismi
di controllo sociale. I membri della segreteria tecnica ed amministrativa hanno diritto
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, in ragione della loro attività

CAPO VII COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 25

Il collegio dei revisori controlla la gestione amministrativa e finanziaria
de da tre revisori contabili, scelti anche tra i non soci,

collegio dei revisori durano in carica tre anni

Art. 26

Il collegio dei revisori è invitato a tutte le riunioni del
del , senza diritto
di voto. Il collegio è tenuto a redigere una relazione
bilanci consuntivi e preventivi, redatti dal consiglio direttivo.

CAPO VIII COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati
scelti di norma bito dei magistrati contabili e amministrativi ed ordinari, anche
in pensione. Il collegio dura in carica tre anni. Esso è competente su tutte le eventuali

I probiviri giudicano, quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni
formalità.

Le decisioni del Collegio dei probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge

casi, deve essere proposta a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dalla
comunicazione.

CAPO IX PRESIDENTE ONORARIO

Art. 28

Il presidente onorario è eventualmente nominato dal consiglio direttivo, su proposta concorde del Presidente e del Vice presidente vicario, tra , che abbiano acquisito particolari benemeranze territoriale.

Il Presidente onorario partecipa, come membro di diritto, alle riunioni ivo e del consiglio scientifico.

CAPO X CONSULTA DEI SOCI ONORARI

Art. 29

I soci onorari costituiscono la consulta dei soci onorari.

La consulta partecipa alla definizione e alla attivazione dei programmi assemblea e del consiglio direttivo, su argomenti sottoposti da tali organi.

CAPO XI IL COMITATO DEI COORDINATORI DELLE ANTENNE E IL COMITATO DEI SOCI SOSTENITORI

Art. 30

Il Comitato dei Coordinatori delle Antenne e il comitato dei soci sostenitori , formulando proposte di iniziative, ento ed il ssociazione e le Antenne territoriali, nonché tra

In particolare, il comitato dei soci sostenitori vigila e controlla che i contributi siano ciazione o per le finalità specifiche per le quali i contributi sono stati versati.

I Comitati possono approvare al loro interno regolamenti di funzionamento e prevedere figure di coordinamento.

TITOLO IV PATRIMONIO

Art. 31

one è costituito dalla dotazione iniziale, fissata in euro 100.000,00 (centomila), nonché dalle quote associative, dalle liberalità di soci e di terzi, e dai beni desti

Art. 32

I contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il patrimonio netto. Se l'associazione è in vita, gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33

La liquidazione è deliberata dalla assemblea straordinaria dei soci, che designa uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Il patrimonio netto, risultante dal bilancio di liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge n. 190, della legge 2 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

11

Art. 34

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno eventualmente essere adottate con Regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il Regolamento disciplina anche i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'efficienza.

Art. 35

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti.

Art. 36

Ai fini del trattamento tributario, in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi primo e secondo, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e cioè:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché redditi di natura finanziaria, plusvalenze e plusvalenze di cambio, e la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- b) obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, per qualunque causa, del presente statuto;
- c) esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- d) concessione del diritto di voto agli associati, per le approvazioni e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, nonché per la nomina
- e) obbligo di redigere e di approvare, annualmente, un rendiconto economico e finanziario;
- f) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- g) diritto ad un voto per ogni associato a prescindere dal valore del contributo versato;
- h) esclusione;
- i) pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
- j) intrasmissibilità della quota associativa, ad eccezione del trasferimento a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.

Art. 37

utilizzare le notizie che le pervengano dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.